

stione Galluppi della Quarta Sezione: fra la Quarta Sezione che giudica in un modo e la Terza Sezione che giudica in un altro, egli dice: sopprimete la Quarta, ed io dico: sopprimiamo la Terza.

Anche qui è la stessa questione: che cosa volete sopprimere? L'articolo 52, proprio in quella parte che almeno tutela il diritto del direttario, del domino diretto, che impedisce, o dovrebbe impedire, che questo possa essere spogliato? No; invece sopprimiamo, dico io, le ultime parole del penultimo capoverso dell'articolo 57, che sono queste: «...che dall'esattore si vende come libero».

Così solo possiamo evitare, che si continui in quella giurisprudenza tanto stigmatizzata, e possiamo evitare una vera iniquità come quella di vedere spogliato del suo il proprietario diretto, senza che ne sappia nulla, e senza che abbia alcuna colpa, ricadendo per legge sull'enfiteuta il peso dell'imposta.

Io ho voluto porre fin da oggi questa questione, che è della massima importanza, per dar tempo alla Commissione, che è savia e al ministro che così è obbiettivo, di esaminarla bene e a fondo, perchè se possiamo in questa occasione, introducendo le modificazioni da me suggerite, evitare quegli inconvenienti a cui l'applicazione e l'interpretazione della legge ha dato luogo finora, sarà tanto di guadagnato.

Non voglio aggiungere altre parole, per non far perder tempo alla Camera. Mi auguro, che la Commissione e il ministro, in questi due giorni, perchè oggi non finirà certamente la discussione, vogliano esaminare gli emendamenti che abbiamo presentato, con la massima obbiettività, e sono sicuro che lo faranno perchè tutti abbiamo interesse di concorrere a portare modificazioni savie a questa legge, che i nostri predecessori hanno fatto perfetta, e che noi non dobbiamo guastare. (*Bravo! Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

De Martino. Ecco la Quarta Sezione.

Monti Guarnieri. È la perla della Quarta Sezione.

Perla. Onorevoli colleghi, le condizioni speciali in cui viene alla Camera il presente disegno di legge m'impongono la maggiore sobrietà di parola.

Meno di otto mesi ci dividono dalla rinnovazione generale dei contratti di esatto-

ria, ed a quest'ora avrebbero dovuto essere già in gran parte esaurite le operazioni preliminari per il collocamento di tali uffici, mentre mi sembra manifesto il bisogno che qualsiasi riforma in questa materia diventi al più presto una condizione definita di diritto, perchè gli enti locali possano trarne tutti quei vantaggi che se ne sperano per l'interesse dei contribuenti nella preparazione dei contratti.

Mi restringerò quindi a brevi osservazioni su qualche punto che maggiormente modifica i lineamenti del sistema vigente.

L'onorevole ministro, nella dotta relazione che precede il disegno di legge, ha cura di dichiarare che egli nelle riforme presentate all'esame del Parlamento si è prefisso principalmente due scopi: il primo, di alleviare i carichi dei contribuenti in quanto alla misura degli aggi, il secondo di chiarire con autentica interpretazione alcuni punti della legge vigente e di dirimere alcune discordanze nelle affermazioni della giurisprudenza.

Io non posso che dare ampia lode all'onorevole ministro ed alla Commissione per lo studio amorevole e diligente che hanno posto nella preparazione di queste riforme; ma la lode pel complesso delle proposte non esclude che io esprima forti dubbii sull'efficacia e sulla convenienza di alcune di tali riforme.

La proposta dalla quale il Governo attende il vantaggio di una moderazione degli aggi è quella di portare la durata del contratto di esattoria da un quinquennio a un decennio. Per valutare la convenienza di questa proposta giova un rapidissimo sguardo alle vicende legislative da cui è sorto il sistema vigente per le nomine degli esattori.

Come è noto alla Camera, la legge organica sulla riscossione delle imposte dirette stabili due modi per queste nomine, rimettendosi per la scelta fra essi, ne' singoli casi, alla volontà delle amministrazioni locali: quello dell'asta pubblica senza limitazione di aggio e quello della terna con limitazione dell'aggio al 3 per cento, oltre il modo supplementare della nomina d'ufficio pel caso che nè la pubblica gara, nè la terna si fossere utilmente tentate nei termini prescritti.

Questa duplicità di forme, anzichè di proposito meditata e istituita, a chi ricordi il lungo e faticoso cammino che la proposta